

13

**COMUNE DI FONDI**  
**Provincia di Latina**

**COPIA**

**Deliberazione n. 46**

**del 19.12.2001**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza.....straordinaria di .....1^.....convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti - Modifica al regolamento per l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti

L'anno duemilauno addi..diciannove....del mese di ...dicembre...  
alle ore ..19,00.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella	16 Meschino Massimo	
1 Izzi Riccardo	17 Biasillo Lucio	
2 De Meo Salvatore	18 Conte Paolo	A
3 Capasso Vincenzo	19 Orticello Onorato	
4 Corina Andrea	20 De Santis Onorato	A
5 Rega Pasqualino	21 Cataldi Vincenzo	
6 Pietricola Vincenzo	22 Di Manno Bruno	
7 Matteoli Luigi	23 Di Fazio Massimo	
8 Ciccarelli Antonio	24 Fiore Giorgio	
9 Di Manno Onorato	25 Zenobio Stefano	
10 Parisella Piero	26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	
11 Bortone Xenio	27 Di Manno Giulio Cesare	
12 Azzarà Giuseppe	28 Cima Maurizio Vincenzo	
13 Di Fazio Nicola Orlando	29 Di Biasio Luigi	
14 Refini Fabio	30 Mazzarrino Onorato	
15 Spagnardi Claudio		

Sono presenti n. 27 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

**Ufficio Ragioneria**

**Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45  
del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**

**VISTO per l'impegno**  
**Fondi li**  
**IL RAGIONIERE**

-----  
il responsabile di  
di Ragioneria  
-----

-----  
il responsabile  
del servizio  
-----

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Riccardo Izzi .....

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
..... F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Angelo Di Fazio

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Si certifica che questa deliberazione


è stata affissa in copia all'albo comunale per il giorno **21 DIC. 2001**  
giorno **20 DIC. 2002**

e vi resterà fino al

Dalla Residenza Municipale, addi .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio.....

Pubblicazione iniziata il **21 DIC. 2001**  
IL MESSO COMUNALE



*[Handwritten signature]*

REGIONE DEL LAZIO  
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:  
.....  
.....

Seduta del .....  
Verbale N. ....  
Latina, li .....

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con deliberazione del Commissario Straordinario n.47 del 31.1.2001 è stato adottato definitivamente il Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburante.

**Successivamente** all'approvazione del piano suddetto sono sopraggiunte normative regionali ed, in particolare, la legge regionale n.8 del 12.4.2001 recante "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti" e la legge regionale n.14 del 12.7.2001 "a modifica ed integrazione dell'art.12 della legge regionale 2.4.2001 ,n 8;

**Visto** l'art.26 della citata legge che al comma 2, recita "i Comuni che sono dotati di piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.32/98 devono uniformarsi alla presente legge;

**Vista** la determinazione dirigenziale n.56 del 09.08.2001 con la quale è stato affidato l'incarico all' Arch.Paolo Stefano Zenobi per predisporre le varianti e le integrazioni al Piano di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti;

**Osservato** che con nota prot. 33070 del 12.10.2001 è stato dato disposizione all'arch.Paolo Stefano Zenobi di estendere la disciplina del piano anche ai lavaggi auto non direttamente e funzionalmente collegati con gli impianti di distribuzione carburanti;

**Visto** lo schema di regolamento relativo alla Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti redatto dall' Arch. Paolo Stefano Zenobi ed acquisito agli atti di questo Comune in data 18.10.2001 col prot. n° 33811/A che integra e modifica il piano definitivo di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti;

**Considerato** che la pianificazione comunale deve essere coerente con gli atti d'indirizzo della Regione Lazio e con la normativa vigente;

**Ritenuto** necessario modificare il piano in parola adeguandolo a quanto prescritto dalla nuova normativa regionale ed, inoltre, di estendere la disciplina di tale piano anche ai lavaggi auto non direttamente e funzionalmente collegati con gli impianti di distribuzione carburanti;

**Vista** la legge n. 142 del 05/06/1990;

**Vista** la Legge n. 81 del 25/03/1999;

**Vista** la Legge n. 127 del 15/05/1997;

**Visto** il decreto legislativo n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale n.8/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni

Con la seguente votazione:

Presenti 28

Favorevoli 21

Contrari 7 (Cataldi, Di Biasio, Di Fazio Massimo, Di Manno Bruno, di Sarra, Mazzarrino e Orticello)

L'intero gruppo dei Consiglieri che ha votato contro, evidenziato che le motivazioni devono intendersi riferibili anche ai successivi regolamenti, dichiara che il voto contrario sui regolamenti viene espresso, nonostante il buon lavoro fatto nelle Commissioni, poichè la maggioranza non ha accolto gli emendamenti proposti dalla minoranza allo Statuto;

#### DELIBERA

-di adottare l'atto di modifica ed integrazione al Piano di Razionalizzazione del Sistema di Carburanti del Comune di Fondi che si compone di due articoli previsti nel seguente atto:

TAV. 14 regolamento

-di depositare il Piano Carburanti presso la Ripartizione Attività Produttive, per la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prendere visione.

-L'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico mediante affissione di manifesti e pubblicazione all'albo pretorio comunale;

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali, gli altri Enti pubblici ed istituzioni nonchè i cittadini interessati.


COMUNE DI FONDI

18 OTT. 2001

Prot. N°

33811/A

# COMUNE di FONDI



Progettista :

Arch. Paolo S. Zenobi C.F. ZNBPST53E25L120G

ORDINE DEGLI  
ARCHITETTI  
DI LATINA

  
ZENOBÌ  
PAOLO STEFANO 482

## Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti

### Tavola 14 : Regolamento

Legge Regionale 2 aprile 2001, n° 8

Determinazione Dirigenziale n° 56 del 08.08.2001 e nota del 12.10.2001 prot. 33070

## Art. 47 - DISTANZE MINIME BIS

Il presente articolo abroga l'articolo 21 - Distanze Minime

Le distanze minime tra gli impianti di distribuzione di carburanti sono:

1. ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione:
  - a) nei centri abitati, la distanza minima di 300 metri nel percorso stradale più breve, e di 600 metri nella stessa direttrice di marcia;
  - b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di 1,5 chilometri nel percorso stradale più breve;
  - c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia o mano contraria, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
  - d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di 5 chilometri nel percorso stradale più breve;
3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si deve rispettare la distanza minima di 8 km. da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione in quanto trattasi di Comune con popolazione residente compresa tra 30.001 e 60.000 abitanti.
4. Per il nuovo impianto se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione:
  - a) nei centri abitati, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
  - b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di 8 chilometri nel percorso stradale più breve.
5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:
  - a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 8, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
  - b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
  - c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
  - d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3, 4;
  - e) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso, ubicato sulla medesima strada.

ORDINE DEGLI  
ARCHITETTI  
DI LATINA

GENOVA  
PIOLO STEFANO 482

## ART. 48 - LAVAGGI AUTO

2

E' consentita, inoltre, la possibilità di realizzare impianti automatici, self service e manuali di lavaggio a servizio della viabilità anche separatamente dagli impianti di distribuzione carburanti negli ambiti territoriali B e C.

Oltre al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria riportate nei precedenti articoli del presente Piano dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- superficie dell'impianto: minimo 2.000 mq. massimo 5.000 mq.;
- distanza da altri autolavaggi con o senza impianto di distribuzione carburanti:
  - a) nei centri abitati, la distanza minima di 300 metri nel percorso stradale più breve, e di 600 metri nella stessa direttrice di marcia;
  - b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di 1,5 chilometri nel percorso stradale più breve;
  - c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia o mano contraria, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
  - d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di 5 chilometri nel percorso stradale più breve.

Qualora il lavaggio sia da ubicare su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse.


- E' consentito realizzare manufatti di pertinenza al lavaggio (depositi, wc, spogliatoio) realizzando l'indice di 0,015/mc/mq, altezza massima consentita all'intradosso del solaio di copertura ml. 3;
- Distacchi dei manufatti dal confine : ml 5,00
- E' fatto obbligo di perimetrare l'area dell'autolavaggio (ad eccezione degli accessi) con piante arboree e/o ornamentali da concordare con il competente Ufficio Comunale e nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

~~Le stazioni di servizio~~ di rifornimento ed i chioschi di distribuzione carburanti, potranno installare impianti di lavaggio auto senza attenersi alle norme di cui al presente articolo.

Il funzionamento degli autolavaggi è consentito nella fascia oraria dalle 07,00 alle 22,00.

Detto orario è esteso anche agli autolavaggi presenti negli impianti di distribuzione carburanti.

ORDINE DEGLI  
ARCHITETTI  
DI LATINA

  
ZENOBÌ  
PAOLO STEFANO 482